

OGGETTO: Piano Regolatore Generale Comunale Approvazione variante parziale n. 22 –Provvedimenti.

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa alla Variante Parziale al PRGC n.21 dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

Il Sindaco dà quindi la parola all'Assessore Geom. Cortassa Carlo, il quale ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 *“ Tutela ed uso del suolo”*, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di “varianti” sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale (n.17) è stata approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui sono seguite le Varianti Parziali:
 - n.18 approvata con delibera del C.C. n. 2 del 04.04.2013;
 - n.19 approvata con delibera del C.C. n.42 del 30.09.2014;
 - n.20 approvata con delibera del C.C. n.25 del 06.07.2015;
 - n.21 approvata con delibera del C.C. n.15 del 27.04.2016
- lo scopo della Variante Parziale n.22, dettagliatamente descritta, sia per i contenuti che per le motivazioni, nella relativa Relazione Illustrativa, predisposta dall'Architetto Giorgio Rossi sono:
 - a) riordinare le due aree Ic1 e In3 (oggi di un'unica proprietà) accorpandole in una nuova unica “area di riordino Ir4”;
 - b) modificare la normativa dell'Art. 43 e la cartografia in corrispondenza dell'area individuata dal PRGC con la sigla “(I) - Area per strutture di servizio dell'Istituto Lattiero-Caseario e delle tecnologie Agroalimentari”, riducendo la fascia di rispetto di 50 m. del “percorso di fruizione”, a suo tempo individuata dall'ex P.T.O., riducendola ai 20 m. di rispetto stradale, in corrispondenza dello “Istituto Lattiero-Caseario e delle tecnologie Agroalimentari” onde potergli permettere un ampliamento necessario all'adeguamento didattico.
Introdurre, sempre nell'Area (I), la possibilità di realizzare strutture di tipologia innovativa accessorie all'esistente fabbricato principale;
 - c) permettere, all'interno delle fasce di rispetto dell'Art 43, la possibilità di realizzare strade di accesso pavimentate ai fabbricati e agli appezzamenti.
 - d) eliminare un errore materiale di battitura nell'Art 43;
 - e) adeguare il PRGC all'avvenuta modifica del PRGC Cimiteriale (Delib. C.C. N. 41 del 24/10/2016) con il riposizionamento dell'area destinata ad inumazioni di “non cattolici” e la relativa modifica della fascia di rispetto di 200 m.;
 - f) correggere un errore della cartografia non corrispondente alla realtà sul confine fra le zone In10 e In11 e contemporaneamente modificare il perimetro dell'area edificabile In10 e del parcheggio pubblico, mantenendo inalterate le superfici edificabili dell'area In10 e del parcheggio pubblico stesso;
 - g) modificare l'art. 22 per normare il rifacimento delle recinzioni su Via Cuneo nel tratto fra Via San Martino e Via Palmero prevedendo un arretramento dal cordolo stradale di m. 1,50;
- per le finalità sopra sintetizzate è stata avviata la formazione di una variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., denominata “Variante Parziale n. 22”;
- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto ricordato la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006,

n. 152, "Norme in materia ambientale", Parte Seconda –intitolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)"– inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo regionale:

- l'art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e s.m.i. riporta: "Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano"
- l'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si statuisce che l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni.
- l'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i. si precisa che "le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S."

L'Assessore Geom. Cortassa illustra quindi l'iter procedimentale che ha portato all'adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 22:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 184 del 23.11.2016 l'Amministrazione Comunale, in qualità di Amministrazione proponente, ha provveduto ad adottare il "Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica", predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, incaricato della redazione della Variante Parziale n.22 al P.R.G.C., inteso quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, conseguenti all'attuazione della Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C., al fine di adottare, sentito il parere degli Enti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre o escludere la Variante stessa dalle fasi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- l'Organo Tecnico Comunale attraverso la riunione tecnica del 24.03.2017, acquisiti i pareri della Provincia di Cuneo, dell'Arpa e dell'Asl CN1, ha svolto i lavori relativi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in argomento le cui risultanze sono riportate nel Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico dal quale emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante Parziale n. 22 al PRGC non determina effetti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione della Variante stessa alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008 ed ha disposto l'esclusione, della Variante Parziale n. 22 al PRGC, dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, invitando il Comune a tenere conto, nell'ambito della formazione del progetto preliminare della Variante Parziale n. 22, dei contributi della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio, dell'Arpa Piemonte, Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo, e dell'Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo;
- nella seduta del 27.03.2016 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso parere favorevole sul Progetto Preliminare di Variante parziale n.22;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2017 si è deliberato di:
 - condividere, in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. del 24.03.2017, di esclusione della Variante Parziale n. 22 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
 - adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C., redatto dall'Architetto Giorgio Rossi di, composto dei seguenti elaborati:
 - El. A1 - Relazione illustrativa in variante
 - El. D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante

L'Assessore Geom. Cortassa, inoltre, dà atto che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C. successivamente è stato:

- depositato, unitamente alla delibera di adozione presso gli Uffici Comunali.
- pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, 7° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 12/04/2017 fino al 12/05/2017, con termine per la presentazione di osservazioni e proposte al 12/05/2017.
- pubblicato sul sito internet del Comune <http://www.comune.moretta.cn.it>.
- trasmesso, con nota n. 2697 del 12/04/2017, alla Provincia di Cuneo affinché, entro 45 giorni dalla ricezione, si pronunciasse in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante nonché per la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati.

L'Assessore Geom. Cortassa riferisce che:

- nel termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, ovvero entro il 12/05/2017, non sono pervenute osservazioni o proposte;
- la Provincia di Cuneo, entro i 45 giorni successivi alla ricezione del Progetto Preliminare di Variante n.22, con la Determina Dirigenziale n. 1507 del 24.05.2017 si è pronunciata in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante n.22 ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii nonché per la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.02.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza ed ha formulato le seguenti osservazioni:
 - *al punto 6, pare opportuno sia precisata la distanza minima di 20 m da rispettare dal percorso di fruizione individuato dall'ex P.t.o., secondo quanto indicato nella Relazione, ma non riportato nelle Norme;*
 - *in merito al punto 6.1-g), si richiama quanto osservato in sede di verifica VAS per la qualità paesaggistica degli insediamenti, per la quale si suggerisce di fare riferimento ai criteri di intervento descritti nell'elaborato "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la progettazione edilizia".*
- che il progettista incaricato, Arch. Giorgio Rossi, ha provveduto a modificare gli elaborati della Variante parziale n. 22 accogliendo le osservazioni formulate dalla Provincia di Cuneo;
- il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa allegata, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione della Variante Generale di PRGC, approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012, pari a 5051 abitanti;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
 - i) non riguardano nuove previsioni insediative, e non necessitano di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107

Variante Parziale n.22 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, condiviso con la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2017.

- 3) Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii, l'allegato Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C., redatto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:
 - El. A1 - Relazione illustrativa in variante
 - El. D3 - Tavola 4 - Azionamento – P.R.G.C. in variante
 - El. B3 – Norme Tecniche di Attuazione – Testo coordinato
- 4) Di dare atto che il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa allegata e nella relazione dell'Assessore Geom. Cortassa, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.
- 5) Di dare atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013 n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013 n.17, che il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C. è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali.
- 6) Di non essere a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C.
- 7) Di incaricare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L. 56/77 e ss.mm.ii., il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica, di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e alla trasmissione del presente provvedimento, corredato dagli elaborati tecnici in questa sede approvati, alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma sopra richiamata.

DOPODICHE' con successiva e separata votazione espressa in forma palese dai componenti il Consiglio Comunale come segue:

Presenti n. 11 Astenuti n. zero – Votanti n. 11 – Voti favorevoli n. 11 – Voti contrari n. zero deliberano di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire la definitiva conclusione dell'iter e l'attuazione della variante.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Sergio Banchio

Il Segretario Comunale

F.to Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to Mina Roberto

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 26 GIU. 2017 al

11 LUG. 2017

Moretta, 26 GIU. 2017

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta, **26 GIU. 2017**

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

